

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro II - Atti Titolo V - Notificazioni

Art. 167 Notificazioni ad altri soggetti.

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'[articolo 157](#) commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'[articolo 149](#).